

## IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1 recita: "nelle more di approvazione del bilancio di previsione ..... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Vista la propria precedente determinazione n. 523 del 30.08.02, con a quale è stato concesso il periodo di maternità obbligatoria alla Sig.ra LIVI Claudia, con riferimento alla data presunta del parto, previsto per il 24.10.2002;

Considerato che, il figlio Edoardo è nato in data 28.10.02, come si evince dal certificato, allegato alla domanda di concessione congedi parentali, per cui il periodo di astensione obbligatoria per maternità termina in data 27.02.2003, come previsto dall'art. 16 1 comma lettera b) del D.lvo n. 151 del 26.03.2001;

Vista la richiesta presentata il 13 febbraio 2003, protocollo n. 1789, dalla Sig.ra LIVI Claudia, dipendente di ruolo presso il settore "Urbanistica", per usufruire di un periodo continuativo di "Congedo parentale" per il figlio Edoardo, nato a Rimini il 27 ottobre 2002 decorrente dal 28 febbraio fino al 27 marzo 2003;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 che, recependo le norme prevista all'art. 7 della legge 30.12.1971, n. 1204, come modificato dall' art. 3 della legge n. 53 dell' 8 marzo 2000, stabilisce il diritto di ciascun genitore di astenersi dal lavoro dopo il periodo di astensione obbligatoria, con le modalità previste nello stesso art. 32, nei primi 8 anni di vita del bambino, usufruendo dei "Congedi Parentali";

Vista la dichiarazione della dipendente Sig.ra LIVI Claudia e del coniuge Sig. Semprucci Lorenzo, di non aver già fruito di congedo parentale per il figlio Edoardo;

Dato atto che la richiesta, avanzata nel rispetto del termine minimo di 15 giorni di preavviso ai sensi della vigente normativa e del CCNL di comparto, può essere accolta;

Visto il combinato disposto dall'art. 17 comma 5 del nuovo CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999 e l'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 26.03.2001 n.151, che prevede la retribuzione del congedo parentale usufruito entro il terzo anno di vita del bambino per un periodo massimo di 6 mesi, di cui un mese al 100% ed i restanti 5 mesi al 30%;

Visto il C.C.N.L. - EL vigente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

#### D E T E R M I N A

1) - di stabilire che il giorno 27.02.2003 è il nuovo termine finale del congedo per maternità, in relazione alla data di nascita del figlio avvenuta il 28.10.2002, così modificando la precedente determinazione n. 523 del 30.08.2002, che teneva conto della data presunta;

2) - di concedere alla dipendente di ruolo Sig.ra LIVI Claudia, in applicazione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, il "Congedo Parentale" per il figlio Edoardo, nato a Rimini il 27.10.2002, a decorrere dal 28.02 e fino al 27.03.2003, precisando che l'intero periodo di cui sopra è valutato ai fini nell'anzianità di servizio ;

3) - di stabilire che per il periodo dal 28 febbraio al 27 marzo 2003 alla dipendente compete il trattamento economico al 100%, e non riduce le ferie nè la tredicesima, come previsto dall'art. 17 -comma 4- del CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999;

4) - di individuare nel Dirigente dott. Agostino Bizzocchi, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

5) - di inviare copia del presente atto alla dipendente sig.ra Claudia Livi.

---

---

DEL28556/ASD-DEL Determina D. n. 134 del 27.02.2003 pag.

---